



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI DIVISIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ATTO N. DEL 302

Torino, 30/05/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Michela FAVARO, sono presenti gli Assessori:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Domenico CARRETTA | Carlotta SALERNO |
| Paolo CHIAVARINO | Jacopo ROSATELLI |
| Chiara FOGLIETTA | Rosanna PURCHIA |
| Paolo MAZZOLENI | Giovanna PENTENERO |
| Gabriella NARDELLI | Francesco TRESSO |

Assente, per giustificati motivi, il Sindaco Stefano LO RUSSO.

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

L.R. PIEMONTE N. 3/2010, ART. 3 - INDIRIZZI.

OGGETTO:

Con DD 930 del 27/02/2023 la Città ha approvato il bando generale n. 8 per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, ai sensi della normativa regionale di riferimento (L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i. e Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4/10/11 n. 12/R), organizzando la raccolta delle domande dal 15 marzo 2023 al 31 maggio 2023.

Tra i requisiti di legittimità che i partecipanti debbono possedere, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b), alla data di approvazione del bando generale n. 8 (ossia al 27/02/2023) vi è in particolare la condizione di *“avere la residenza anagrafica o prestare attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino oppure essere iscritti all'AIRE”*. Tale condizione è richiesta indistintamente a tutti i partecipanti a prescindere dalla cittadinanza, ossia ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato aderente all'Unione europea, ai cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, oltre che ai cittadini titolari di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

Nel corso della raccolta delle domande l'Associazione degli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) ha notificato alla Città (Pec del 05/05/2023) un'azione civile contro la discriminazione, ex art. 28 D.Lgs 150/11 e art. 281 decies c.p.c., avanti al Tribunale di Torino.

Con tale azione, promossa contro la Regione Piemonte e la Città, ASGI chiede al Tribunale, *salva l'eventuale possibilità di disapplicazione, di dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1 lettera b) della L.R.P. n. 3/2010 e s.m.i. nella parte in cui prevede il requisito dei 5 anni di residenza o attività lavorativa nel territorio regionale con almeno tre anni, anche non continuativi, a Torino per contrasto con l'art. 3 Cost. e con l'art. 117, comma 1 Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 34, comma 3, CDFUE e alle direttive UE citate nel ricorso stesso.*

Nel ricorso ASGI cita, tra le altre, il recente pronunciamento della Corte Costituzionale n. 77/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità di una norma simile contenuta nella Legge Regionale della Liguria n. 10/2014 art. 5 nella parte in cui richiedeva il requisito della *residenza o attività lavorativa da almeno 5 anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando.* In tale sentenza la Corte Costituzionale citava altro suo pronunciamento (sentenza n. 44/2020) con il quale ha dichiarato l'illegittimità della Legge Regionale della Lombardia limitatamente alle parole "*per almeno 5 anni*" riferite alla residenza o attività lavorativa nel territorio della Regione Lombardia.

Inoltre, va rilevato che nella recente ordinanza del 18 maggio 2023 il Tribunale di Padova ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa all'art. 25 comma 2, lett. a della L.R. Veneto 3.11.2017 n. 39.

La questione di costituzionalità, rilevata e sollevata in casi simili, pone il tema della validità e sostenibilità degli atti di questa Pubblica Amministrazione;
Tutto ciò premesso,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
di dare mandato alla Dirigenza competente di valutare ogni possibile azione volta a considerare tali provvedimenti nelle procedure di competenza.

Proponenti:

L'ASSESSORE
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Filippo Valfre'

LA VICESINDACA
Firmato digitalmente
Michela Favaro

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella